

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (26G00096).....

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale

DECRETO 24 aprile 2026.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato avv. Massimo Dell'Utri. (26A02421).....

Pag. 10

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 8 maggio 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione «Alto Crotonese DOP». (26A02427).....

Pag. 11

DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02428).....

Pag. 14



DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02429)..... *Pag.* 16

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 aprile 2026.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Società generale d'informatica S.p.a. - SOGEL il questionario unico FC100 per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali. (26A02412)..... *Pag.* 18

DECRETO 12 maggio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*. (26A02470)..... *Pag.* 20

DECRETO 12 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 61 giorni, terza e quarta *tranche*. (26A02471)..... *Pag.* 24

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione all'esercizio delle linee mobili di tritovagliatura con eventuale pressofilmatura costituite da «tritratore marca DOPPSTADT - modello inventhor - matricola 331 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 351» e «tritratore marca DOPPSTADT - modello inventhor - matricola 316 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 348». Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti mediante i predetti impianti mobili presso gli impianti AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia 301 e in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome). (Ordinanza n. 27/2026). (26A02423)..... *Pag.* 28

ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione allo stoccaggio istantaneo dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura presso gli impianti AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia 301, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 loc. Ponte Malnome e in via dei Romagnoli 1167. (Ordinanza n. 26/2026). (26A02424)..... *Pag.* 40

ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione all'utilizzazione in configurazioni alternative della linea di tritovagliatura e pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 20.03.01) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 49/2025, prorogata con ordinanza n. 66/2025, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di via dei Romagnoli 1167, Roma. (Ordinanza n. 25/2026). (26A02430) *Pag.* 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accarizax» (26A02339)..... *Pag.* 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vortioxetina, «Vortioxetina Krka». (26A02383)..... *Pag.* 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Opixaf» (26A02384)..... *Pag.* 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e indapamide, «Ramipril e Indapamide Egis». (26A02385)..... *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apilion» (26A02386)..... *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcifediolo (come calcifediolo monoidrato), «Neodiset». (26A02387)..... *Pag.* 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gliclazide, «Gliclazide Teva B.V.». (26A02388)..... *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Sun Pharmaceutical Industries Europe BV». (26A02425)..... *Pag.* 68



Rettifica della determina AAM/AIC n. 74 del 12 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Carbo Vegetabilis Dynamis». (26A02426)..... Pag. 68

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A02389) Pag. 69

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A02390) Pag. 69

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Publicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione europea del 19 marzo 2026 di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Ravenna» e del relativo disciplinare consolidato. (26A02422)..... Pag. 69

Ministero della giustizia

Comunicato concernente il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. (26A02490)..... Pag. 69





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile

2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

Art. 3.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «452-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*.1,»;

b) all'articolo 240-*bis*, dopo le parole: «452-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*.1,»;

c) all'articolo 452-*bis*:

1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;



3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;

d) dopo l'articolo 452-bis è inserito il seguente:

«Art. 452-bis.1 (*Commercio di prodotti inquinanti*). — Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

«Art. 452-quinquiesdecies (*Nozione di abusività*).

— Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela

e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (*Circostanze aggravanti*). — Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;

g) l'articolo 733-bis è abrogato.

Art. 4.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5.

Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.



Art. 6.

Disposizioni applicabili

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* del codice penale.

Art. 7.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

TITOLO III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-*undecies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-*bis* e 452-*bis.1*»;

2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti: «1-*ter*. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-*quater*. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, 452-*bis.1*, secondo, terzo e quarto comma, e 452-*quater*, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-*sextiesdecies*, primo comma, n. 1, del codice penale».

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9.

Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti

di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:

a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;

2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Art. 10.

*Sistema di coordinamento nazionale
per il contrasto alla criminalità ambientale*

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte:


a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;

b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;

c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orienta-



mento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 11.

Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedimento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalità di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila

a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera *a)*, numeri 1) e 2), e lettera *b)*. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera *a)*, numeri 1) e 2), e lettera *b)*, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emissione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).



Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,



rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta l'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale

in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE è pubblicata nella GUEE il 30 aprile 2024.

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante: «Approvazione del testo definitivo del Codice Penale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 26 ottobre 1930.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001:

«Art. 8 (Autonomia delle responsabilità dell'ente). — 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1203 si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 2:

— La direttiva n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

— La direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 32-*quater*, 240-*bis* e 452-*bis* del codice penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 32-*quater* (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*bis*.1, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

«Art. 240-*bis* (Confisca in casi particolari). — Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter*, 517-*quater*, 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, nonché dagli articoli 452-*bis*, 452-*bis*.1, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*octies*, primo comma, 452-*quaterdecies*, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 628, terzo comma, 628-*bis*, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.»

«Art. 452-*bis* (Inquinamento ambientale). — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»

«Art. 452-*ter* (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti). — Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*bis*.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.»

— L'articolo 733-*bis* del codice penale, abrogato dal presente decreto, recava: «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».

Note all'art. 4:

— Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 febbraio 2024, L.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 febbraio 2024, L.

Note all'art. 6:


— Si riportano gli articoli 452-*decies*, 452-*undices* e 452-*duodecies* del codice penale:

«Art. 452-*decies* (Ravvedimento operoso). — Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.»

«Art. 452-*undices* (Confisca). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.



I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.»

«Art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.»

Note all'art. 7:

— Il Titolo VI-bis del Libro II del codice penale reca: "Delitti contro l'ambiente".

— Si riporta l'articolo 36 del codice penale:

«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna). — La sentenza di condanna alla pena di morte 2 o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.»

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 25-undecies del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25-undecies (Reati ambientali). — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 452-bis e 452-bis.1., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;


2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;



h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere *a-bis*), *a-ter*), *b*) ed *e*), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera *b*), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera *a*), numero 2), e al comma 5, lettere *b*) e *c*), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere *b*), *b-bis*) ed *e*), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale, agli articoli 256, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.»

Note all'art. 9:

— Il Titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, reca: "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali".

— Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti alla direttiva 2024/1203 si vedano le note alle premesse.

— La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, è pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328.

— La direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280.

— Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 25 luglio 2005, n. 150», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2006:

«Art. 6 (*Attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello*). — 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.»

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2016.

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 256 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*). — 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;


2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e *1-bis* siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti



di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,

215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.»

26G00096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 24 aprile 2026.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato avv. Massimo Dell'Utri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2026, con il quale l'avv. Massimo Dell'Utri è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica e ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato avv. Massimo Dell'Utri, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo;



- b) le questioni relative all'energia, all'ambiente e al mare;
- c) le questioni relative alle adozioni internazionali;
- d) le questioni relative ai diritti umani;
- e) le questioni relative al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
- f) le questioni relative all'Istituto Italo Latino Americano;
- g) le relazioni bilaterali con il Canada e con il Messico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
- h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale e dei Caraibi;
- i) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Oceania e del Pacifico;
- l) le questioni relative all'Artide e all'Antartide, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
- m) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;
- n) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

- a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
- b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
- c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;
- d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;
- e) le questioni relative ai Balcani occidentali;
- f) le questioni relative al Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa, del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, nonché alla Turchia;
- g) le questioni relative agli Stati Uniti d'America, alla Repubblica popolare cinese e alla Federazione Russa;
- h) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;
- i) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;
- l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema;
- m) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;
- n) le questioni relative all'integrazione europea;
- o) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- p) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2026

Il Ministro: TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1247

26A02421

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 maggio 2026.


Riconoscimento del Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione «Alto Crotonese DOP».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio



dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 -con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, con n. 288;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;



Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 177/2003 del 16 luglio 2003, con il quale è stata registrata la denominazione «Alto Crotonese DOP»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Alto Crotonese», con sede legale in Verzino (KR), piazza Campo, in data 21 maggio 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 225948, volta a ottenere il riconoscimento dello stesso e a esercitare le funzioni indicate all'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni per la denominazione «Alto Crotonese DOP»;

Verificata la conformità dello statuto del predetto Consorzio, trasmesso per mezzo di posta elettronica certificata in data 29 settembre 2025, acquisito agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 499755, alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Acquisito il parere positivo sul suddetto statuto della Regione Calabria, espresso con nota n. 910488 del 26 novembre 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data al n. 638363;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lett. d), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento esclusivamente per le citate DOP;

Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal consorzio per mezzo di posta elettronica certificata in data 4 dicembre 2025, acquisite agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 655764, e dalla Struttura di controllo suolo e salute con nota dell'8 gennaio 2026, n. 11, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 9 gennaio 2026 con n. 5987;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese al fine

di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni per la denominazione «Alto Crotonese DOP»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla denominazione «Alto Crotonese DOP».

2. La citata denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell'Unione con il numero PDO-IT-0200 del 16 luglio 2003.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese, con sede legale in Verzino (KR), piazza Campo, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la denominazione «Alto Crotonese DOP».


Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela e di valorizzazione olio extra vergine di oliva DOP dell'Alto Crotonese non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione «Alto Crotonese DOP», appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lett. d), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.



Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la denominazione «Alto Crotonese DOP» qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02427

DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in mate-

ria di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;



Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 3 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 138 del 15 giugno 2022 con il quale al laboratorio Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, sito in via Ventimiglia 165 - CAP 10127, Torino (TO), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 marzo 2026, acquisita in pari data al progressivo 152926;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 marzo 2026 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato

al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, sito in via Ventimiglia 165 - CAP 10127, Torino (TO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 11 marzo 2030 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio chimico camera di commercio di Torino perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/ <i>Overpressure</i>	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/ <i>Total acidity</i>	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/ <i>Volatile acid content</i>	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/ <i>Sorbic acid</i> (E200) (0,02-0,2 g/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Calcolo del valore energetico/ <i>Calculation of energy value</i>	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV
Densità relativa 20°C/ <i>Relative density at 20°C</i> , Massa volumica a 20°C/ <i>Specific gravity at 20°C</i>	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/ <i>Free sulphur dioxide</i> , Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/ <i>Total Sulphur dioxide</i>	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/ <i>Sugar free extract (calculation) except Sucrose</i> , Estratto non riduttore (da calcolo)/ <i>Sugar free extract (calculation)</i>	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/ <i>Total dry matter</i>	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/ <i>Fructose</i> , Glucosio/ <i>Glucose</i> , titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/ <i>Potential alcoholic strength by volume (calculation)</i>	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/ <i>pH</i>	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ <i>Total alcoholic strength by volume (calculation)</i>	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/ <i>Alcoholic strength by volume</i>	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

26A02428

DECRETO 8 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11, e l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,

delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli artt. 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con



il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 3 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2022 con il quale al laboratorio laboratorio chimico camera di commercio di Torino, sito in via Ventimiglia 165 - Cap 10127, Torino (TO), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 marzo 2026, acquisita in pari data al progressivo 152931;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 marzo 2026 l'accredito relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio chimico camera di commercio di Torino, sito in via Ventimiglia 165 - Cap. 10127, Torino (TO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'11 marzo 2030 data di scadenza dell'accredito.



Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio chimico camera di commercio di Torino perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (> 0.1 g/100 g di acido oleico)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268 (0,1 - 0,8 unità di ABS)	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

26A02429

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2026.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Società generale d'informatica S.p.a. - SOGEI il questionario unico FC100 per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009»;



Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che modifica l'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e individua a regime le funzioni fondamentali dei comuni in conformità all'articolo 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard*, prevedendo, al comma 1, lettera a), che il fabbisogno *standard* è determinato attraverso l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai comuni e alle province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili e, al comma 3, che la stessa dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (già società per gli studi di settore S.p.a.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Vista la lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'articolo 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* di

cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto l'articolo 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni *standard* e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3;

Visto altresì, il medesimo articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo il quale sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni *standard*, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

Visto l'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., disponendo, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, così come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto l'articolo 8, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 15, che dispone l'applicazione in ambito regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;



Visto il punto 11 dell'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana del 16 dicembre 2021, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regione partecipa ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni e dei costi *standard*, nonché, in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per definire le capacità fiscali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio della regione e dei propri enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, di comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet *Opencivitas* della società generale d'informatica S.p.a. - SOGEI il questionario unico FC90U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali;

Visto l'articolo 18-*bis* del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, inserito dalla stessa legge di conversione e rubricato «Fusione per incorporazione della società SOSE S.p.a. nella società SOGEI S.p.a. e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-riscossione trasferiti alla società SOGEI S.p.a.», in base al quale è stata disposta la fusione per incorporazione della società SOSE S.p.a. nella società SOGEI S.p.a. al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi all'amministrazione economico-finanziaria;

Considerato che dal 1° gennaio 2024 è operativa la predetta incorporazione di SOSE in SOGEI e che, a tal fine, tutte le comunicazioni SOSE si trovano sul sito *So-gei* www.sogei.it e il sito *OpenCivitas*.[it](http://www.opencivitas.it) continuerà la sua operatività;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

Considerato che la SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare ai comuni, alle Unioni di comuni ed alle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e ai comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso disponibile sul sito internet della SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., con accesso dall'indirizzo <http://www.opencivitas.it> il nuovo questionario

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC100 - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali.

2. Il questionario di cui al comma 1 è restituito alla SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2026

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

26A02412

DECRETO 12 maggio 2026.


Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-



dio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come

integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;


Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.859 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 maggio 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), a 365 giorni con scadenza 14 maggio 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.



Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.


Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,



quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 maggio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e ri-

lasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.



Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02470

DECRETO 12 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 61 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il

meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 10 luglio 2025, n. 31685, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 luglio 2025 e scadenza 14 luglio 2026;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.859 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 maggio 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua sessantuno giorni, con data di prima emissione 14 luglio 2025 e scadenza 14 luglio 2026, di cui al proprio decreto del 10 luglio 2025, n. 31685, citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.



Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen-

to. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.


I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.



Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 maggio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato

nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.


Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.



Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02471

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione all'esercizio delle linee mobili di tritovagliatura con eventuale pressofilmatura costituite da «tritratore marca DOPPSTADT - modello inventhor - matricola 331 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 351» e «tritratore marca DOPPSTADT - modello inventhor - matricola 316 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 348». Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti mediante i predetti impianti mobili presso gli impianti AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia 301 e in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome). (Ordinanza n. 27/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:

«la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;



l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006»;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

Viste la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Viste:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiet-

tivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni e integrazioni, che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018;

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha compiuto un'ampia revisione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022, doc n. 156/2022.



Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1, che ha sostituito l'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 3 dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

la legge regionale Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inqui-

namento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/1999»;


la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «Servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;



con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, la giunta capitolina ha approvato lo schema del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Premesso che relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in località via di Rocca Cencia n. 301 - Roma:

con determinazione dirigenziale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato alla società «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» per l'«Impianto integrato per il recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi», localizzato nel Comune di Roma (RM), via di Rocca Cencia n. 301;

con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020, la Regione Lazio ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo l'allegato tecnico allegato alla citata determinazione n. B2519/2011 ed approvando, tra l'altro, il nuovo Piano di monitoraggio e controllo (PMcC);

con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio, ha approvato «il *revamping* impiantistico modificando l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore di AMA S.p.a., [...] per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), Via Rocca Cencia n. 301, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022, la Regione Lazio ha ritenuto «necessario aggiornare la determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai rifiuti riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in conformità a quanto riportato in premessa, in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G04786/2022, nonché le relative appendici allo stesso dovendo riemettere aggiornati il Piano di monitoraggio e controllo e la planimetria C9 considerando anche i punti di emissione relativi all'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni multimateriale secche da RD (VRD Rocca Cencia), in quanto non modificati dal *revamping* di cui alla determinazione n. G04786/2022»;

con determinazione dirigenziale n. G10701 del 5 agosto 2022, la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, «necessario emettere nuovamente l'allegato tecnico e il

PMcC tenuto conto dei rifiuti ulteriormente presenti nella determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai rifiuti riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022, nonché il Piano di monitoraggio aggiornato esclusivamente per i rifiuti di stampa indicati»;

con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022, prot. n. RM/169, il Commissario straordinario ha ordinato:

«1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attività di trasferta»;

2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attività di trasferta (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:

a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB è pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accettato per le operazioni di trasferta, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera a), è pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022»;

con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga, il sistema di *bypass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impianti-



stico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione dell'impianto di Trattamento meccanico biologico, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;

con nota prot. n. 0067177.U del 2 maggio 2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/862, AMA S.p.a. ha comunicato che, in data 28 aprile 2023, si sono concluse le attività di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023, prot. n. RM/669;

con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio VI, in località via di Rocca Cencia n. 301, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale dell'AIA approvata con determinazione n. B2519/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio», statuendo, altresì, «che AMA S.p.a. dia avvio alle iniziative funzionali alla riconfigurazione impiantistica del sistema di trattamento della frazione indifferenziata, in coerenza con l'ordinanza commissariale n. 8/2023, entro i termini di vigenza della medesima ordinanza»;

con ordinanza n. 34 del 27 dicembre 2023, prot. n. RM/4109, il Commissario straordinario, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 31 gennaio 2024», ha, fra l'altro, disposto, «di autorizzare AMA S.p.a. ad effettuare le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana»; ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, prot. n. RM/678, il Commissario straordinario, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024», per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «la prosecuzione delle attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023»; ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" Parte

IV del decreto legislativo Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

AMA S.p.a. con nota prot. 0052323.U del 4 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/1723, «In considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilità dei due impianti TMB "Malagrotta 1" e "Malagrotta 2" di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria», ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669 (relativa all'attivazione del *by-pass*) e proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa separata fisicamente dall'area di ricezione dei rifiuti EER 200301, destinati a trattamento in impianto;

con ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, prot. n. RM/1767, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga», il Commissario straordinario, «per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema di *by-pass* già disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero», «di effettuare le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera "O" nella sezione *post operam* dell'elaborato grafico "Migliorie gestionali", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente ordinanza»; nonché «ad AMA S.p.a. di proseguire le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, già autorizzato con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023, prorogata con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024», effettuando «le attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a



valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge Aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione già approvato con DGC n. 468/2023»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34, allegato I.7, del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

con ordinanza n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, il Commissario straordinario, «per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio che riporta l'impianto ad un regime autorizzativo ordinario e non più straordinario», ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferta dell'impianto TMB di Rocca Cencia, al fine di salvaguardare la salute pubblica, proseguendo l'esercizio del sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, svuotata e resa libera nel corso dell'anno 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere;

2) di procedere, in continuità con l'ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, alla messa in atto delle migliorie tecnico-gestionali riportate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, volte alla mitigazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di trattamento nella sua rinnovata configurazione;

3) di predisporre adeguata istanza di modifica dell'esercizio dell'impianto entro novanta giorni dall'efficacia del presente provvedimento per riportare l'esercizio della piattaforma nel regime autorizzativo ordinario e superare l'attuale regime di straordinarietà»;

con ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, il Commissario straordinario ha rilasciato alla società «AMAS.p.a.» la «Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto

2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024», per lo stabilimento sito nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia n. 301 - Municipio VI.

Premesso, altresì, che:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, località Ponte Malnome - Roma:

con determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato, «per anni cinque», alla società «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'impianto integrato di termovalorizzazione di rifiuti sanitari», localizzato nel Comune di Roma (RM), via Benedetto Montel n. 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con determinazione dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., la Regione Lazio ha, temporaneamente, autorizzato «la modifica non sostanziale consistente nell'attività di trasferta in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31 gennaio 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferta R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferta R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolaro - Comune di Colferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;

con determinazione dirigenziale n. G00047 dell'8 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato «l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012, rilasciata a favore di AMA S.p.a., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma, località Ponte Malnome integrando l'attività di trasferta per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/06) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno»;

con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della docu-



mentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (località Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, da 300 t/g a fino a 700 t/g;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA S.p.a. di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, prot. n. 3, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacità giornaliera della trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresì le quantità massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti

nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;

con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in località Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio»;

il 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticità nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuità, è stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attività in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome, autorizzate con ordinanza commissariale n. 14/2023;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 ago-



sto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge Aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione già approvato con DGC 468/2023»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono esplesate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34, allegato I.7, del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

stante la rilevante connotazione strategica dall'attività di trasferimento, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, con ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:

trasferenza:

del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);

dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacità giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);

del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);

deposito temporaneo:

del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;

dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc;

nel rispetto dei limiti e delle condizioni» nella stessa riportati, cui si rinvia;

per quanto disposto al punto 4) della medesima ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, «A.M.A. S.p.a.», in relazione alla suddetta attività di trasferimento aveva l'obbligo di «presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività di trasferimento di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà»;

con note acquisite ai prott. nn. RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595 tutti del 25 marzo 2025, la società «AMA S.p.a.» ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario;

a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/2782 del 1° aprile 2025 («Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», RM/2784 «Terzo invio di cinque», RM/2785 «Quarto invio di cinque», RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-*bis* della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

AMA S.p.a., nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, per «L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome...», rappresentando che tale installazione «... costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati»;

nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata da AMA S.p.a., di modifica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza n. 23 del 8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto: «...A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.», dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U,



acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'«installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura»;

AMA S.p.a., con nota prot. PG - 0081527.U del 20 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. PG - 0089450.U del 3 giugno 2025, acquisita in pari data ai prott. nn. RM/4633 e RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come da ultimo modificato con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852;

con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha, fra l'altro, ordinato alla società «AMA S.p.a.» «di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, località Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746, particelle 111, 112 e 578), autorizzate con ordinanza del Commissario straordinario n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852» fino alla data del 21 dicembre 2025;

con ordinanza n. 56 del 17 novembre 2025, prot. 8658, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha ricevuto «ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto "Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...", come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079»;

Preso atto che AMA S.p.a.:

con nota prot. n. 81178 del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2652, ha rappresentato la indisponibilità di trattamento di taluni impianti sull'intero territorio regionale, nazionale ed estero. In particolare, AMA S.p.a. riferisce che:

«La criticità che si è determinata nelle ultime settimane e che si sta acuendo in queste ore è dovuta all'indisponibilità di 160.000 tonnellate relativa alla mancanza di disponibilità dei flussi che dovevano essere garantiti da Ecosystem e SAF fin dall'inizio dell'anno;

Inoltre Ecologia Viterbo S.p.a., che gestisce l'unica discarica attualmente disponibile nel territorio regionale, ha inoltre ridotto unilateralmente la disponibilità di scarti accettati presso il proprio impianto, causando una limitazione del trattamento di rifiuto urbano indifferenziato presso tutti gli impianti TM/TMB regionali. In questo senso la Regione Lazio, su istanza di AMA, ha richie-

sto di procedere al tempestivo ripristino dei conferimenti da parte degli impianti intermedi, ma da questo non si è determinato un incremento dei quantitativi conferibili;

In aggiunta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Deco S.p.a. (gruppo Acea) ha sospeso i conferimenti dal 9 febbraio: l'impianto è fondamentale per la tenuta dei servizi di raccolta nella Città di Roma, tanto da essere stato oggetto di specifico accordo interregionale tra le Regioni Lazio ed Abruzzo per la garanzia della stabilità dei flussi;

A quanto sopra recentemente si sono aggiunte le improvvise indisponibilità dell'impianto di termovalorizzazione di Lomellina Energia S.p.a. (gruppo a2a) e della discarica di Feronia S.r.l. (gruppo Hera), utilizzate per il collocamento dei flussi in uscita dai TM/TMB della Regione Lazio e che avevano determinato, già nelle scorse settimane, alcune problematiche nella gestione dei flussi di rifiuti in uscita. In più la temporanea riduzione dei conferimenti di combustibile solido secondario presso l'impianto di termovalorizzazione Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, dovuta a manutenzioni programmate, ha complicato ulteriormente un quadro già difficile;

Si inserisce poi il contesto geopolitico attuale che ha causato evidenti problematiche logistiche nei trasferimenti di merci (e rifiuti) con nave verso le destinazioni ordinariamente utilizzate (Cipro, Turchia, Nord Europa), nonché la riduzione della disponibilità di accettazione di combustibile solido secondario presso alcuni cementifici esteri più vicini alle aree di conflitto e frequentemente utilizzati dai TM/TMB per il trattamento del CSS medesimo (con particolare riferimento a Cipro)»;

al fine di superare le criticità determinate dall'indisponibilità dei predetti impianti, con la medesima nota, ha chiesto al Commissario straordinario l'adozione di quanto segue:

«autorizzazione all'esercizio, per un quantitativo fino a 300 tonnellate/giorno dei tritovagliatori mobili (acquisiti con fondi giubilari proprio allo scopo di superare momenti di criticità quale quello in corso) presso i siti AMA di Rocca Cencia e Ponte Malnome e contemporanea autorizzazione all'esecuzione della campagna straordinaria, per un periodo di novanta giorni, per il trattamento del rifiuto indifferenziato attraverso i tritovagliatori mobili»;

con nota prot. 82105.U del 6 maggio 2025 (acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2679 unitamente ai documenti tecnici allegati), AMA S.p.a. ha richiesto al Commissario straordinario:

di autorizzare l'esercizio delle linee mobili di tritovagliatura (con eventuale pressofilmatura a valle) di seguito individuate:

a) trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 331 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 351;

b) trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 316 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 348;

di autorizzare AMA S.p.a. allo svolgimento della campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi attraverso le predette linee mobili di tritovagliatura



presso gli impianti AMA siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301 ed in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 Loc. Ponte Malnome;

specificando che le caratteristiche di ciascun impianto di tritovagliatura sono le seguenti:

rifiuti in ingresso all'impianto: rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301);

operazioni di recupero dei rifiuti: R13 e R12 dell'allegato «C» alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

capacità di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 300 t/giorno;

aree di stoccaggio dei rifiuti come da planimetrie allegate;

posizionamento del sistema di tritovagliatura:

presso lo stabilimento di Rocca Cencia nell'area denominata 12 b della planimetria allegata;

presso lo stabilimento di Ponte Malnome nelle aree già autorizzate per le operazioni di trasfereza;

Considerato che allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti sopra evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.;

Rilevato che l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario:

porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

pertanto, autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni:

l'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura con eventuale pressofilmatura di seguito individuate:

a. trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 331 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 351;

b. trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 316 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 348;

la società AMA S.p.a. allo svolgimento della campagna di attività per il recupero di rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 200301) attraverso le due linee mobili di tritovagliatura di cui al punto precedente presso gli impianti AMA siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301 e in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (Loc. Ponte Malnome);

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2026 prot. n. RM/2685 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 481744 del 7 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/2710;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

A) di autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura con eventuale pressofilmatura di seguito individuate:

a. trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 331 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 351;

b. trituratore marca DOPPSTADT - modello *inventhor* - matricola 316 e vaglio a tamburo rotante marca DOPPSTADT - modello SM720 - matricola 348;

B) di autorizzare AMA S.p.a. allo svolgimento della campagna di attività per il recupero di rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 200301) attraverso le due linee mobili di tritovagliatura di cui al punto A presso gli impianti di AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301 e in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (loc. Ponte Malnome);

C) che le caratteristiche di ciascuna linea mobile di tritovagliatura sono le seguenti:

rifiuti in ingresso all'impianto: rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301);

operazioni di recupero dei rifiuti: R13 e R12 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

capacità di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 300 t/giorno;

quantitativo massimo trattabile per i giorni di validità della presente ordinanza fino a 18.000 tonnellate;

aree di stoccaggio dei rifiuti come da planimetrie allegate;

posizionamento delle linee mobili di tritovagliatura: presso lo stabilimento di Rocca Cencia nell'area denominata 12 b della planimetria allegata;

presso lo stabilimento di Ponte Malnome nelle aree già autorizzate per le operazioni di trasfereza;

D) di prescrivere che eventuali spostamenti del sistema di tritovagliatura (purché all'interno del sedime autorizzato complessivo) potranno essere effettuati previa comunicazione anticipata almeno ventiquattro ore prima dell'effettivo spostamento;

E) che il presente provvedimento ha efficacia pari a sessanta giorni dalla data di notifica;

F) che il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

G) di obbligare AMA S.p.a., nell'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti non differenziati, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Generali:

a) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari atti ad evi-



tare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;

b) nelle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;

d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»;

Rifiuti:

e) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;

f) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato, ove pertinenti, nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rifiuti in uscita dal sito, che potranno essere sia in forma sfusa che pressofilmata, dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;

h) le aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;

i) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere

adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

j) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

k) il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà rispettare quanto riportato all'art. 185-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) dovrà essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialità massima dei rifiuti stoccabili;

m) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di trattamento dei rifiuti, dovranno essere convogliate al depuratore di stabilimento ovvero essere avviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento;

n) l'eventuale movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovrà essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;

Viabilità:

o) durante le operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;

Emissioni odorigene:

p) dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso:

attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;

limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;

le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;

Emissioni diffuse in atmosfera:

q) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

r) dovranno essere utilizzati opportuni presidi ambientali in prossimità dell'esecuzione delle operazioni di tritovagliatura;

Sicurezza nei luoghi di lavoro:

s) le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni



ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista;

t) le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;

u) le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;

v) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza; dovrà essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;

w) lo stoccaggio delle «balle» dovrà essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

x) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovrà essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;

y) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

Rumore:

z) l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza per evitare rumori molesti causati da usura e guasti, e dovrà essere utilizzato in modo tale da rispettare i valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale;

Piano di emergenza e prevenzione incendi:

aa) dovrà essere garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

Monitoraggio:

bb) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;

cc) dovrà essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

dd) per lo svolgimento delle campagne di attività la società AMA S.p.a. deve prestare le garanzie finanziarie previste dalle vigenti norme di settore. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Piazza del Campidoglio n. 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582;

He) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

I) di notificare la presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 e alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del processo amministrativo.

Roma, 7 maggio 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

L'ordinanza Rep. n. 27 del 7 maggio 2026 e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente e disponibili al seguente link <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2026/ordinanze-commissariali-anno-2026/>

26A02423



ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione allo stoccaggio istantaneo dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura presso gli impianti AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia 301, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 loc. Ponte Malnome e in viale dei Romagnoli 1167. (Ordinanza n. 26/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:

«la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006»;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

Vista la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Viste:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best available techniques*);



la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018;

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le «Linee guida per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/22;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1, che ha sostituito l'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 3 dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;


il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

la legge regionale del Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle auto-



rizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/1999»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006».

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico-finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, la giunta capitolina ha approvato lo schema del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Premesso che:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in località via di Rocca Cencia n. 301 - Roma:

con determinazione dirigenziale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integra-

zioni, la Regione Lazio ha rilasciato alla società «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» per l'«Impianto integrato per il recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi», localizzato nel Comune di Roma (RM), via di Rocca Cencia n. 301;

con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020, la Regione Lazio ha riesaminato l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo l'allegato tecnico allegato alla citata determinazione n. B2519/2011 ed approvando, tra l'altro, il nuovo Piano di monitoraggio e controllo (PMeC);

con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio, ha approvato «il *revamping* impiantistico modificando l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore di AMA S.p.a., [...] per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), via Rocca Cencia n. 301 secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022, la Regione Lazio ha ritenuto «necessario aggiornare la determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in conformità a quanto riportato in premessa, in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G04786/2022, nonché le relative appendici allo stesso dovendo riemettere aggiornati il Piano di monitoraggio e controllo e la planimetria C9 considerando anche i punti di emissione relativi all'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni multimateriale secche da RD (VRD Rocca Cencia), in quanto non modificati dal *revamping* di cui alla determinazione n. G04786/2022»;

con determinazione dirigenziale n. G10701 del 5 agosto 2022, la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, «necessario emettere nuovamente l'allegato tecnico e il PMeC tenuto conto dei refusi ulteriormente presenti nella determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022, nonché il Piano di monitoraggio aggiornato esclusivamente per i refusi di stampa indicati»;

con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022, prot. n. RM/169, il Commissario straordinario ha ordinato:

«1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto



2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP n. 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attività di trasfereza;

2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attività di trasfereza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:

a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB è pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accettato per le operazioni di trasfereza, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera a), è pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022»;

con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga, il sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;

con nota prot. n. 0067177.U del 2 maggio 2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/862, AMA S.p.a. ha comunicato che in data 28 aprile 2023 si sono concluse le attività di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023, prot. n. RM/669;

con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto «di adottare il provvedimento autorizzatorio

unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio VI, in località via di Rocca Cencia n. 301, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale dell'AIA approvata con determinazione n. B2519/2011 e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Lazio», statuendo, altresì, «che AMA S.p.a. dia avvio alle iniziative funzionali alla riconfigurazione impiantistica del sistema di trattamento della frazione indifferenziata, in coerenza con l'ordinanza commissariale n. 8/2023, entro i termini di vigenza della medesima ordinanza»;

con ordinanza n. 34 del 27 febbraio 2023, prot. n. RM/4109, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 31 gennaio 2024», il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto, «di autorizzare AMA S.p.a. ad effettuare le attività di trasfereza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana»; ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasfereza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, prot. n. RM/678, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024», il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «la prosecuzione delle attività di trasfereza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023»; ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasfereza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

AMA S.p.a. con nota prot. n. 0052323.U del 4 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/1723, «In considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilità dei due impianti TMB "Malagrotta 1" e "Malagrotta 2" di E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria», ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot.



n. RM/669 (relativa all'attivazione del *by-pass*) e proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa separata fisicamente dall'area di ricezione dei rifiuti EER 200301, destinati a trattamento in impianto;

con ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, prot. n. RM/1767, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga», il Commissario straordinario, «per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema di *by-pass* già disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero», «di effettuare le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera "O" nella sezione *post operam* dell'elaborato grafico "Migliorie gestionali", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente ordinanza»; nonché «ad AMA S.p.a. di proseguire le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, già autorizzato con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023, prorogata con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024», effettuando «le attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione già approvato con DGC n. 468/2023»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/

IEC 17020 (art. 34, allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

con ordinanza n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, il Commissario straordinario, «per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio che riporta l'impianto ad un regime autorizzativo ordinario e non più straordinario», ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferimento dell'impianto TMB di Rocca Cencia, al fine di salvaguardare la salute pubblica, proseguendo l'esercizio del sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, svuotata e resa libera nel corso dell'anno 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere;

2) di procedere, in continuità con l'ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, alla messa in atto delle migliorie tecnicogestionali riportate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, volte alla mitigazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di trattamento nella sua rinnovata configurazione;

3) di predisporre adeguata istanza di modifica dell'esercizio dell'impianto entro novanta giorni dall'efficacia del presente provvedimento per riportare l'esercizio della piattaforma nel regime autorizzativo ordinario e superare l'attuale regime di straordinarietà»;

con ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, il Commissario straordinario ha rilasciato alla società «AMA S.p.a.» la «Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024», per lo stabilimento sito nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia n. 301 - Municipio VI;

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, località Ponte Malnome - Roma:

con determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato, «per anni 5 (cinque)», alla società «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'«Impianto integrato di termovalorizzazione di



rifiuti sanitari», localizzato nel Comune di Roma (RM), Via Benedetto Montel n. 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con determinazione dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., la Regione Lazio ha, temporaneamente, autorizzato «la modifica non sostanziale consistente nell'attività di trasferimento in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31 gennaio 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasparenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferimento R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un *max* di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolaro - Comune di Colferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;

con determinazione dirigenziale n. G00047 dell'8 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato «l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B022442 del 30 aprile 2012, rilasciata a favore di AMA S.p.a., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome integrando l'attività di trasferimento per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno»;

con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (loc. Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quan-


titativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a fino a 700 t/g;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, prot. n. 3, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacità giornaliera della trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresì le quantità massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;

con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valu-



tazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in località Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio»;

il 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticità nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuità, è stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attività in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome, autorizzate con ordinanza commissariale n. 14/2023;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione già approvato con DGC 468/2023»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34, allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati,

documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

stante la rilevante connotazione strategica dall'attività di trasferimento, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, con ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746, particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:

Trasferenza

del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);

dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacità giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);

del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);

Deposito temporaneo

del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;

dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc;

nel rispetto dei limiti e delle condizioni» nella stessa riportati, cui si rinvia;

per quanto disposto al punto 4) della medesima ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM7857, la società «A.M.A. S.p.a.», in relazione alla suddetta attività di trasferimento aveva l'obbligo di «presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività di trasferimento di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà»;

con note acquisite ai prott. n. RM/2558, n. RM/2591, n. RM/2592, n. RM/2593, n. RM/2594 e n. RM/2595 tutti del 25 marzo 2025, la società «AMAS.p.a.» ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, del Commissario straordinario;



a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2782 del 1° aprile 2025 («Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», n. RM/2784 «Terzo invio di cinque», n. RM/2785 «Quarto invio di cinque», n. RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

la società «AMA S.p.a.», nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. n. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, per «L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome...», rappresentando che tale installazione «... costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati»;

nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata dalla società «AMA S.p.a.», di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto: «... A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.», dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. n. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura»;

la società «AMA S.p.a.», con nota prot. n. PG - 0081527.U del 20 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. n. PG - 0089450.U del 3 giugno 2025, acquisita in pari data ai prott. n. RM/4633 e n. RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come da ultimo modificato con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852;

con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. 5079, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha, fra l'altro, ordinato

alla società «AMA S.p.a.» «di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), autorizzate con ordinanza del Commissario straordinario n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852» fino alla data del 21 dicembre 2025;

con ordinanza n. 56 del 17 novembre 2025, prot. n. 8658, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha recepito «ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. 5079»;

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma:

con determinazione dirigenziale n. G05282 del 30 aprile 2015, la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

con determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un perio-



do di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di Viale dei Romagnoli n. 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;

con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana». ha ordinato:

«la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167, in Roma, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»;

«ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato "C" - Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza ...»;

con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario straordinario ha, da ultimo, disposto «di

autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. n. RM/3262, n. RM/3263, n. RM/3729, n. RM/3800 e n. RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;

al punto F) della medesima ordinanza ha, altresì, disposto «che "... AMA S.p.a." valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa dell'attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma ...»;

la società «AMA S.p.a.», con nota prot. n. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, ha rappresentato che «si è determinata a non presentare l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l'individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa, ma allo stato attuale non è ancora disponibile un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli» ed ha, «al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticità», richiesto che l'autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, «venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinerà il superamento del regime di straordinarietà autorizzativa»;

con ordinanza n. 66 del 30 dicembre 2025, il Commissario straordinario ha ordinato ad «AMA S.p.a.» «di proseguire le attività di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma, come, da ultimo, autorizzate con ordinanza commissariale n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861».

Preso atto che:

AMA S.p.a.:

con nota prot. n. 81178 del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2652, ha rappresentato la indisponibilità di trattamento di taluni impianti sull'intero territorio regionale, nazionale ed estero. In particolare, AMA S.p.a. riferisce che:

«La criticità che si è determinata nelle ultime settimane e che si sta acuendo in queste ore è dovuta



all'indisponibilità di 160.000 tonnellate relativa alla mancanza di disponibilità dei flussi che dovevano essere garantiti da Ecosystem e SAF fin dall'inizio dell'anno.

Inoltre Ecologia Viterbo S.p.a., che gestisce l'unica discarica attualmente disponibile nel territorio regionale, ha inoltre ridotto unilateralmente la disponibilità di scarti accettati presso il proprio impianto, causando una limitazione del trattamento di rifiuto urbano indifferenziato presso tutti gli impianti TM/TMB regionali. In questo senso la Regione Lazio, su istanza di AMA, ha richiesto di procedere al tempestivo ripristino dei conferimenti da parte degli impianti intermedi, ma da questo non si è determinato un incremento dei quantitativi conferibili.

In aggiunta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Deco S.p.a. (gruppo Acea) ha sospeso i conferimenti dal 9 febbraio: l'impianto è fondamentale per la tenuta dei servizi di raccolta nella Città di Roma, tanto da essere stato oggetto di specifico accordo interregionale tra le Regioni Lazio ed Abruzzo per la garanzia della stabilità dei flussi.

A quanto sopra recentemente si sono aggiunte le improvvise indisponibilità dell'impianto di termovalorizzazione di Lomellina Energia S.p.a. (gruppo a2a) e della discarica di Feronia s.r.l. (gruppo Hera), utilizzate per il collocamento dei flussi in uscita dai TM/TMB della Regione Lazio e che avevano determinato, già nelle scorse settimane, alcune problematiche nella gestione dei flussi di rifiuti in uscita. In più la temporanea riduzione dei conferimenti di combustibile solido secondario presso l'impianto di termovalorizzazione Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, dovuta a manutenzioni programmate, ha complicato ulteriormente un quadro già difficile.

Si inserisce poi il contesto geopolitico attuale che ha causato evidenti problematiche logistiche nei trasferimenti di merci (e rifiuti) con nave verso le destinazioni ordinariamente utilizzate (Cipro, Turchia, Nord Europa), nonché la riduzione della disponibilità di accettazione di combustibile solido secondario presso alcuni cementifici esteri più vicini alle aree di conflitto e frequentemente utilizzati dai TM/TMB per il trattamento del CSS medesimo (con particolare riferimento a Cipro)»;

al fine di superare le criticità determinate dall'indisponibilità dei predetti impianti, con la medesima nota, ha chiesto al Commissario straordinario l'adozione di quanto segue:

«autorizzazione all'incremento dei quantitativi stoccabili in deroga rispetto alle limitazioni attuali e con l'utilizzo degli opportuni presidi ambientali, sia per il rifiuto urbano indifferenziato sia per i flussi di sopravaglio e sottovaglio (identificati dal codice EER 191212) prodotti dai tritovagliatori mobili, e fino al quantitativo di:

Romagnoli: 5.000 tonnellate;
Ponte Malnome: 5.000 tonnellate;
Rocca Cencia: 15.000 tonnellate»;

con nota prot. n. 82113.U del 6 maggio 2025 (acquisita al protocollo commissariale n. RM/2026/2681 unitamente ai documenti tecnici allegati), AMA S.p.a. ha richiesto al Commissario straordinario di autorizzare

temporaneamente «stoccaggi istantanei (secondo le operazioni di trattamento R13 e D15) di rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12), entrambi sia sfusi che pressofilmati, secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:

a) impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;

b) impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;

c) impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;

richiedendo che gli stoccaggi di cui sopra possano essere effettuati sia presso le aree già autorizzate, sia presso le aree integrative individuate nelle planimetrie allegate; si chiarisce altresì che tali superfici integrative sono caratterizzate da pavimentazione impermeabile ed adeguata al contenimento dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi.»;

Considerato che:

allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti sopra evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.;

Rilevato che:

l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario:

porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

pertanto, autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, lo stoccaggio istantaneo (R13 e D15) dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12) presso gli impianti e secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:

a. impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;

b. impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;

c. impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;



Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2026, prot. n. RM/2685 ed espresso con nota Regione Lazio prot. n. 481744 del 7 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/2710;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

A) di autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, lo stoccaggio istantaneo (R13 e D15) dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12), entrambi sia sfusi che pressofilmati, presso gli impianti e secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:

a. impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;

b. impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;

c. impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;

B) che i suddetti stoccaggi siano effettuati nelle aree indicate nelle planimetrie allegate al presente atto;

C) il presente provvedimento ha efficacia pari a sessanta giorni dalla data di notifica;

D) il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

E) di obbligare AMA S.p.a., nell'esercizio dell'attività di stoccaggio istantaneo dei rifiuti (EER 20.03.01 e 19.12.12), al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Generali:

a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari atti ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;

b) nelle aree di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;

d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»;

Rifiuti:

e) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;

f) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato, ove pertinenti, nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rifiuti in uscita dal sito, che potranno essere sia in forma sfusa che pressofilmata, dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;

h) le aree delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;

i) lo stoccaggio dei rifiuti sfusi deve essere effettuato in aree coperte;

j) le superfici delle aree delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

k) le superfici delle aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

l) dovrà essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialità massima dei rifiuti stoccabili;

m) i reflui liquidi (colatici insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di stoccaggio



dei rifiuti, dovranno essere convogliate al depuratore di stabilimento ovvero essere avviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento;

n) l'eventuale movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovrà essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;

Viabilità:

o) durante lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;

Emissioni odorogene:

p) dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorogene attraverso:

attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree circostanti a quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti;

limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza nelle aree di stoccaggio dei rifiuti sfusi;

le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;

Emissioni diffuse in atmosfera:

q) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato preferibilmente previa pressofilmatura;

Sicurezza nei luoghi di lavoro:

r) le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire che delle abilitazioni necessarie ed idonee alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista;

s) le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;

t) le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;

u) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza; dovrà essere fatto divieto al personale di fumare e di

usare fiamme libere; il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;

v) lo stoccaggio delle «balle» dovrà essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

w) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovrà essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;

x) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

Piano di emergenza e prevenzione incendi:

y) dovrà essere garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

Monitoraggio:

z) le giacenze di rifiuti conseguenti allo stoccaggio previsto nella presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;

aa) dovrà essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

bb) la società AMA S.p.a. deve prestare le garanzie finanziarie previste dalle vigenti norme di settore. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582;

F) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

G) di notificare la presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 e ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - sezione di Roma ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del processo amministrativo.

Roma, 7 maggio 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

L'ordinanza rep. n. 26 del 7 maggio 2026 e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione Trasparente e disponibili al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2026/ordinanze-commissariali-anno-2026>

26A02424

ORDINANZA 7 maggio 2026.

Autorizzazione all'utilizzazione in configurazioni alternative della linea di tritovagliatura e pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 20.03.01) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 49/2025, prorogata con ordinanza n. 66/2025, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli 1167, Roma. (Ordinanza n. 25/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di

crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:

«la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006»;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

Viste:

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale



in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Viste:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018;

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste:

le «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022 doc n. 156/22;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;


il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 3 dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;



la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della L.R. 27/1998»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/1999»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato

l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, la giunta capitolina ha approvato lo schema del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Premesso che relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma:

con determinazione dirigenziale n. G05282 del 30 aprile 2015, la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

con determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni »;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel, 61/63 - Roma e di Acilia (RM) - viale dei Romagnoli, 1167;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) - viale dei Romagnoli, 1167 - di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;



con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;

con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana»;

ha ordinato:

«la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli, 1167 - in Roma, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»;

«ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato "C" parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza...»;

disponendo, inoltre, «che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo necessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attività di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA S.p.a. prot. n. 124649 del 10 agosto 2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181»;

a riscontro della richiamata istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto

urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale, presentata da «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, il Commissario straordinario, con nota prot. RM/2609 del 22 settembre 2023, richiedendo chiarimenti in merito, aveva, tuttavia, evidenziato, da un lato, che l'istanza avrebbe dovuto «essere presentata utilizzando il modulo "A", approvato con disposizione commissariale n. 23 del 3 agosto 2023 ed essere integrata con la documentazione prevista nell'allegato tecnico allo stesso modulo A...» e, dall'altro, che «nel caso in cui l'impianto sia da assoggettare ad AIA, ... potrà essere utilizzata la modulistica presente sul sito della regione...»;

«AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 04/10/2023.0154489.U, acquisita al prot. n. RM/2782 del 5 ottobre 2023, a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/2609 del 22 settembre 2023, aveva specificato che «si procederà, per l'impianto in oggetto, a presentare una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in ossequio alla casistica di cui al punto 5.3, lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006»;

nelle more dell'indicata presentazione di «una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)», completa della relativa documentazione tecnica, «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431, ha presentato una «comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del sito di Viale dei Romagnoli, 1167 - Roma» rappresentando che: «nel sito è prevista la tritovagliatura di rifiuti indifferenziati con EER 200301 - Operazione R13 per un quantitativo massimo di 600t/d da trattare in due linee distinte. A seguito della chiusura dell'impianto TMB di Guidonia è venuta meno, nella gestione dei flussi del rifiuto indifferenziato raccolto nella città di Roma Capitale, la capacità di trattamento per 100.000 t/a (1.900 t/set). AMA ha attivato, per matrice sopra indicata al fine di gestire le esigenze ordinarie e straordinarie riconducibili agli eventi giubilari, dei contratti per il trasporto e trattamento transfrontaliero che avverrà attraverso spedizioni che richiedono l'imballaggio dei rifiuti. AMA, nell'ambito dei contratti già sottoscritti, ha messo in campo già due treni a settimana ed è in grado di incrementare di ulteriori due treni (1.800t/settimana) la programmazione già in vigore, colmando la carenza generata dalla suddetta chiusura; e tale obiettivo si ritiene raggiungibile con l'installazione nel sistema AMA di altre due stazioni di pressofilmatura. Il sito di viale dei Romagnoli è stato interessato da ispezioni, e successive prescrizioni da parte degli enti competenti, mirate al contenimento degli impatti odorigeni provenienti dalla gestione autorizzata. Nello specifico, rispetto a quanto sopra rappresentato, si è individuata, nell'installazione di una delle due stazioni di pressofilmatura necessarie al superamento delle criticità, in sostituzione di una delle due linee di tritovagliatura con una stazione di pressofilmatura, un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta.»;



specificando, inoltre, che:

«gli EER 200301 previsti in ingresso non mutano;
i quantitativi giornalieri ed annuali gestiti non mutano;

attualmente sono autorizzate operazioni R13 in uscita per le matrici prodotte dalla selezione»;

«AMA S.p.a.» con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U e PG - 15/04/2025.0062529.U, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262 e RM/3263, facendo seguito alla richiesta di integrazioni della Struttura commissariale di cui al prot. RM/2696 del 28 marzo 2025, ha fornito la seguente documentazione:

AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica;

AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi *ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

AMA_ROM-FC01 - *Flow chart ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

AMA_ROM-PL01 - Planimetria generale *ante e post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL01bis - Planimetria generale *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL01ter - Planimetria generale *post operam* (configurazione 3);

AMA_ROM-PL02 - Planimetria aree stoccaggio *ante e post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL02bis - Planimetria aree stoccaggio *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL02ter - Planimetria aree stoccaggio *post operam* (configurazione 3);

AMA_ROM-PL03 - Planimetria viabilità *ante e post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL03bis - Planimetria viabilità *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL03ter - Planimetria viabilità *post operam* (configurazione 3);

nella relazione tecnica «AMA S.p.a.» specifica che «...le modifiche proposte all'attuale configurazione impiantistica autorizzata consistono nella sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura. Tale soluzione persegue anche l'obiettivo di superare alcune criticità emerse durante ispezioni da parte degli enti competenti, e di rispondere alle successive prescrizioni impartite, mirate al contenimento dei potenziali impatti odorigeni originati dalla gestione dei rifiuti indifferenziati ivi svolta. In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di mitigare i potenziali impatti odorigeni, il gestore «AMA S.p.a.» ha provveduto ad installare all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;

con nota prot. PG - 05/05/2025.0072053.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3729, «AMA S.p.a.» ha

rappresentato che «a rettifica della documentazione già inviata per gli adempimenti di competenza, si richiede la presa d'atto del fatto che:

la configurazione 1, come riportata in atti, è quella operativa richiesta;

le configurazioni 2 e 3, come riportate in atti, sono possibili modifiche gestionali della configurazione 1. Si precisa inoltre che l'area di deposito dei materiali post lavorazione (15) sarà adibita come deposito da post trattamento di tritovagliatura (15 a e 15 b). Qualora siano prodotti materiali differenti dai precedenti, si procederà ad inserire un setto fisico di separazione. La medesima accortezza sarà attuata per segregare il materiale post vagliatura EER 191212 dall'imballato EER 200301, apponendo idonea cartellonistica» ed ha trasmesso «scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'abbattimento degli odori, evidenziando che le stesse certificano assenza di pericolosità per ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori» (scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica»);

con nota prot. PG - 06/05/2025.0073207.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3800, «AMA S.p.a.» «A integrazione della presa d'atto di cui al prot. AMA n. 05/05/2025.0072053.U» ha inviato:

«Planimetria generale impianto *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);

Planimetria aree stoccaggio *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);

Planimetria flussi viabilità interna *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03)»;

con nota prot. PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/5920, la società «AMA S.p.a.», «facendo seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare da ultimo alla nota prot. AMA 30/06/2025.0105552.U», ha trasmesso ulteriori integrazioni, come richieste dal Commissario straordinario, da ultimo, con nota prot. n. RM/4951 del 16 giugno 2025;

con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario straordinario ha disposto di:

«A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;



B. di modificare l'atto autorizzativo di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica valida per la Configurazione 1 e, per quanto attiene alla Configurazione 2 e 3, validata unicamente per la descrizione del processo;

AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi *ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;

AMA_ROM-FC01 - *Flow chart ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;

Planimetria generale impianto *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);

Planimetria aree stoccaggio *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);

Planimetria flussi viabilità interna *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);

Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica»;

al punto F) della medesima ordinanza ha, altresì, disposto «che «...AMA S.p.a.» valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa dell'attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma...»;

«AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, ha rappresentato che «si è determinata a non presentare l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm., e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l'individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa, ma allo stato attuale non è ancora disponibile un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli» ed ha, «al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticità», richiesto che l'autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, «venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinerà il superamento del regime di straordinarietà autorizzativa»;

con ordinanza n. 66 del 30 dicembre 2025, il Commissario straordinario ha ordinato ad «AMA S.p.a.» «di proseguire le attività di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilatura (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, come, da ultimo, autorizzate con ordinanza commissariale n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861»;

Preso atto che:

AMA S.p.a.:

con nota prot. n. 81178 del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2652, ha rappresentato la indisponibilità di trattamento di taluni impianti sull'intero territorio regionale, nazionale ed estero. In particolare, AMA S.p.a. riferisce che:

«La criticità che si è determinata nelle ultime settimane e che si sta acuendo in queste ore è dovuta all'indisponibilità di 160.000 tonnellate relative alla mancanza di disponibilità dei flussi che dovevano essere garantiti da Ecosystem e SAF fin dall'inizio dell'anno.

Inoltre Ecologia Viterbo S.p.a., che gestisce l'unica discarica attualmente disponibile nel territorio regionale, ha inoltre ridotto unilateralmente la disponibilità di scarti accettati presso il proprio impianto, causando una limitazione del trattamento di rifiuto urbano indifferenziato presso tutti gli impianti TM/TMB regionali. In questo senso la Regione Lazio, su istanza di AMA, ha richiesto di procedere al tempestivo ripristino dei conferimenti da parte degli impianti intermedi, ma da questo non si è determinato un incremento dei quantitativi conferibili.

In aggiunta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Deco S.p.a. (gruppo Acea) ha sospeso i conferimenti dal 9 febbraio: l'impianto è fondamentale per la tenuta dei servizi di raccolta nella città di Roma, tanto da essere stato oggetto di specifico accordo interregionale tra le Regioni Lazio ed Abruzzo per la garanzia della stabilità dei flussi.


A quanto sopra recentemente si sono aggiunte le improvvise indisponibilità dell'impianto di termovalorizzazione di Lomellina Energia S.p.a. (gruppo a2a) e della discarica di Feronia S.r.l. (gruppo Hera), utilizzate per il collocamento dei flussi in uscita dai TM/TMB della Regione Lazio e che avevano determinato, già nelle scorse settimane, alcune problematiche nella gestione dei flussi di rifiuti in uscita. In più la temporanea riduzione dei conferimenti di combustibile solido secondario presso l'impianto di termovalorizzazione Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, dovuta a manutenzioni programmate, ha complicato ulteriormente un quadro già difficile.

Si inserisce poi il contesto geopolitico attuale che ha causato evidenti problematiche logistiche nei trasferimenti di merci (e rifiuti) con nave verso le destinazioni ordinariamente utilizzate (Cipro, Turchia, Nord Europa), nonché la riduzione della disponibilità di accettazione di combustibile solido secondario presso alcuni cementifici esteri più vicini alle aree di conflitto e frequentemente utilizzati dai TM/TMB per il trattamento del CSS medesimo (con particolare riferimento a Cipro);

al fine di superare le criticità determinate dall'indisponibilità dei predetti impianti, con la medesima nota, ha chiesto al Commissario straordinario l'adozione di quanto segue:

«autorizzazione all'utilizzo in configurazione alternativa 1, 2 e 3, del tritovagliatore presso l'impianto di Romagnoli»;

con nota prot. 82112.U del 6 maggio 2025 (acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2680 unitamente ai documenti tecnici allegati), AMA S.p.a. ha richiesto, in particolare, al Commissario straordinario «una modifica dell'assetto autorizzato dall'ordinanza del



Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. n. 2025/00000049, prot. RM/20205/0006861 dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 2025/0000066, prot. RM/2025/0009725 del 30 dicembre 2025 presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, attraverso l'autorizzazione temporanea di ciascuna delle seguenti configurazioni in alternativa:

Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovrvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovrvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1.»;

Considerato che allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti sopra evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.;

Rilevato che l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario:

porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

per le motivazioni su esposte, autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, l'utilizzo alternativo delle configurazioni 1, 2, 3 di cui all'ordinanza del Commissario straordinario rep. n. 49, dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 66, del 30 dicembre 2025:

a. Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovrvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

b. Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovrvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

c. Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2026, prot. n. RM/2685 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 481744 del 7 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/2710;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

A) di autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, l'utilizzo alternativo delle configurazioni 1, 2, 3 di cui all'ordinanza del Commissario straordinario rep. n. 49, dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 66, del 30 dicembre 2025:

a. Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovrvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

b. Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovrvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1;

c. Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1;

B) di precisare che il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

C) di obbligare AMA S.p.a., nell'esercizio delle attività di trattamento di rifiuti presso il sito di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, al rispetto delle prescrizioni riportate nelle ordinanze richiamate nel punto A;

D) di obbligare AMA S.p.a. a trasmettere, con cadenza mensile, un riepilogo dei quantitativi gestiti attraverso ciascuna configurazione;

E) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

F) di notificare la presente ordinanza ad «AMA S.p.a.», nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - sezione di Roma ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente *link*: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del processo amministrativo.

Roma, 7 maggio 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A02430



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accarizax»

Estratto determina AAM/PPA n. 232/2026 del 23 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione di tipo II C.I.4;

aggiornamento delle informazioni di sicurezza degli stampati al fine di includere l'eruzione cutanea come evento avverso non comune. Modifiche editoriali;

per il medicinale ACCARIZAX (A.I.C. n. 043755).

Codice pratica: VC2/2025/555.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1756.

Titolare A.I.C.: ALK-ABELÒ A/S, con sede legale e domicilio fiscale Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02339

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vortioxetina, «Vortioxetina Krka».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 80 del 18 marzo 2026

Procedura europea n. SI/H/0336/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VORTIOXETINA KRKA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed

etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale Smarjeska Cesta 6 8501, Novo Mesto, Slovenia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506018 (in base 10) 1K3UV2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506020 (in base 10) 1K3UV4 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506032 (in base 10) 1K3UVJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506044 (in base 10) 1K3UVW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506057 (in base 10) 1K3UW9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506069 (in base 10) 1K3UWP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506071 (in base 10) 1K3UWR (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506083 (in base 10) 1K3UX3 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506095 (in base 10) 1K3UXH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506107 (in base 10) 1K3UXV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506119 (in base 10) 1K3UY7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506121 (in base 10) 1K3UY9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506133 (in base 10) 1K3UYV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506145 (in base 10) 1K3UZ1 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506158 (in base 10) 1K3UZG (in base 32);


«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506160 (in base 10) 1K3UZJ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506172 (in base 10) 1K3UZW (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506184 (in base 10) 1K3V08 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506196 (in base 10) 1K3V0N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506208 (in base 10) 1K3V10 (in base 32);



«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506210 (in base 10) 1K3V12 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506222 (in base 10) 1K3V1G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506234 (in base 10) 1K3V1U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506246 (in base 10) 1K3V26 (in base 32).

Principio attivo: vortioxetina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia.

Rappresentante locale per l'Italia:

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l., Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506018 (in base 10) 1K3UV2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506020 (in base 10) 1K3UV4 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506032 (in base 10) 1K3UVJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506044 (in base 10) 1K3UVW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506057 (in base 10) 1K3UW9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506069 (in base 10) 1K3UWP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506071 (in base 10) 1K3UWR (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506083 (in base 10) 1K3UX3 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506095 (in base 10) 1K3UXH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506107 (in base 10) 1K3UXV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506119 (in base 10) 1K3UY7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506121 (in base 10) 1K3UY9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506133 (in base 10) 1K3UY9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506145 (in base 10) 1K3UZ1 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506158 (in base 10) 1K3UZG (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506160 (in base 10) 1K3UZJ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506172 (in base 10) 1K3UZW (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506184 (in base 10) 1K3V08 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506196 (in base 10) 1K3V0N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506208 (in base 10) 1K3V10 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506210 (in base 10) 1K3V12 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506222 (in base 10) 1K3V1G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506234 (in base 10) 1K3V1U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506246 (in base 10) 1K3V26 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506018 (in base 10) 1K3UV2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506020 (in base 10) 1K3UV4 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506032 (in base 10) 1K3UVJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506044 (in base 10) 1K3UVW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506057 (in base 10) 1K3UW9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506071 (in base 10) 1K3UWR (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506083 (in base 10) 1K3UX3 (in base 32);


«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506107 (in base 10) 1K3UXV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506121 (in base 10) 1K3UY9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506133 (in base 10) 1K3UY9 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506158 (in base 10) 1K3UZG (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506172 (in base 10) 1K3UZW (in base 32);



«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506184 (in base 10) 1K3V08 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506208 (in base 10) 1K3V10 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506222 (in base 10) 1K3V1G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506234 (in base 10) 1K3V1U (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506069 (in base 10) 1K3UWP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506095 (in base 10) 1K3UXH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506119 (in base 10) 1K3UY7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506145 (in base 10) 1K3UZ1 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506160 (in base 10) 1K3UZJ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506196 (in base 10) 1K3V0N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506210 (in base 10) 1K3V12 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in confezione calendario blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 051506246 (in base 10) 1K3V26 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione

iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02383

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Opifax»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 122/2026 del 4 maggio 2026

Codice pratica MCA/2024/191.

Procedura europea NL/H/6149/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OPIXAF, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italia.



Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687011 (in base 10) 1L7W53 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687023 (in base 10) 1L7W5H (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687035 (in base 10) 1L7W5V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687047 (in base 10) 1L7W67 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687050 (in base 10) 1L7W6B (in base 32).

Principio attivo: apixaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Medicair Bioscience Laboratories S.A, Athinon - Lamias National Road 61st km, Schimatari, 320 09, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687011 (in base 10) 1L7W53 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687023 (in base 10) 1L7W5H (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687035 (in base 10) 1L7W5V (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687047 (in base 10) 1L7W67 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052687050 (in base 10) 1L7W6B (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con



obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02384

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e indapamide, «Rami-pril e Indapamide Egis».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 141/2026 del 4 maggio 2026

Codici pratica MCA/2024/91.

Procedura europea HU/H/0981/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL E INDAPAMIDE EGIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Egis Pharmaceuticals PLC con sede legale e domicilio fiscale in Keresztúri út 30-38, 1106 Budapest, Ungheria.

Confezioni:

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639010 (in base 10) 1L6F92 (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639022 (in base 10) 1L6F9G (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639034 (in base 10) 1L6F9U (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639046 (in base 10) 1L6FB6 (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639059 (in base 10) 1L6FBM (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc-AL - A.I.C. n. 052639061 (in base 10) 1L6FBP (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc-AL - A.I.C. n. 052639073 (in base 10) 1L6FC1 (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in blister Opa/Al/Pvc-AL - A.I.C. n. 052639085 (in base 10) 1L6FCF (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639097 (in base 10) 1L6FCT (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639109 (in base 10) 1L6FD5 (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639111 (in base 10) 1L6FD7 (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639123 (in base 10) 1L6FDM (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639135 (in base 10) 1L6FDZ (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639147 (in base 10) 1L6FFC (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639150 (in base 10) 1L6FFG (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052639162 (in base 10) 1L6FFU (in base 32).

Principio attivo: ramipril e indapamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Egis Pharmaceuticals PLC, Site 3 - 9900 Körmend, Mátyás király u. 65, Ungheria;

Egis Pharmaceuticals PLC, Site 2 - 1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi



undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02385

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apilion»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 145/2026 del 6 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/190.

Procedura europea n. NL/H/6147/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APILION, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurora Licensing S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Milliaro, 32 - 40133 Bologna - Italia;

confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686019 (in base 10) 1L7V63 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686021 (in base 10) 1L7V65 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686033 (in base 10) 1L7V6K (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686045 (in base 10) 1L7V6X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686058 (in base 10) 1L7V7B (in base 32).

Principio attivo: apixaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Medicair Bioscience Laboratories S.A - Athinon - Lamias National Road 61st km, Schimatari, 320 09, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686019 (in base 10) 1L7V63 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686021 (in base 10) 1L7V65 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in BLISTER PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686033 (in base 10) 1L7V6K (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686045 (in base 10) 1L7V6X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052686058 (in base 10) 1L7V7B (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient card, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to marketing authorisation pursuant to article 21a, 22 or 22a of directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of medicines agencies*), MRI *product index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui

all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02386**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcifediolo (come calcifediolo monoidrato), «Neodiset».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 147/2026 del 4 maggio 2026

Codice pratica: RU/2025/035.

Procedura europea n. ES/H/0898/001/E/001: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NEODISET, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Faes Farma S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Autonomia Etorbidea, 10 48940, Leioa (Bizkaia), Spagna;

confezioni:

«75 microgrammi capsule molli» - 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051735052 (in base 10) 1KBUJD (in base 32);

«75 microgrammi capsule molli» - 12 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051735064 (in base 10) 1KBUJS (in base 32);

«75 microgrammi capsule molli» - 16 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051735076 (in base 10) 1KBUK4 (in base 32);

«75 microgrammi capsule molli» - 24 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051735088 (in base 10) 1KBUKJ (in base 32);

«75 microgrammi capsule molli» - 48 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051735090 (in base 10) 1KBUKL (in base 32).

Principio attivo: calcifediolo (come calcifediolo monoidrato).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Faes Farma, S.A. - Maximo Agirre Kalea, 14, 48940 Leioa (Bizkaia), Spagna;

Faes Farma S.A. - Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, Edificio 901, 48160 Derio (Bizkaia) Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nm).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.



Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gliclazide, «Gliclazide Teva B.V.».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 148 del 6 maggio 2026

Codice pratica: DC/2024/394.

Procedura europea n. NL/H/6037/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GLICLAZIDE TEVA B.V., le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi.

Confezioni:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441018 (in base 10) 1K1VCU (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441020 (in base 10) 1K1VCW (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441032 (in base 10) 1K1VD8 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441044 (in base 10) 1K1VDN (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441057 (in base 10) 1K1VF1 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441069 (in base 10) 1K1VFF (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441071 (in base 10) 1K1VFH (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441083 (in base 10) 1K1VJV (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441095 (in base 10) 1K1VJ7 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441107 (in base 10) 1K1VJM (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441119 (in base 10) 1K1VJZ (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441121 (in base 10) 1K1VH1 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441133 (in base 10) 1K1VHF (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441145 (in base 10) 1K1VHT (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441158 (in base 10) 1K1VJ6 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441160 (in base 10) 1K1VJ8 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441172 (in base 10) 1K1VJN (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441184 (in base 10) 1K1VK0 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441196 (in base 10) 1K1VKD (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441208 (in base 10) 1K1VKS (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051441210 (in base 10) 1K1VKU (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441222 (in base 10) 1K1VL6 (in base 32);

26A02387



«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441234 (in base 10) 1K1VLL (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441246 (in base 10) 1K1VLY (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441259 (in base 10) 1K1VMC (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441261 (in base 10) 1K1VMF (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441273 (in base 10) 1K1VMT (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441285 (in base 10) 1K1VN5 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441297 (in base 10) 1K1VNK (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441309 (in base 10) 1K1VNX (in base 32).

Principio attivo: gliclazide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Balkanpharma Dupnitsa AD, Samokovsko Shosse 3, 2600, Dupnitsa, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441018 (in base 10) 1K1VCU (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441032 (in base 10) 1K1VD8 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441044 (in base 10) 1K1VDN (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441057 (in base 10) 1K1VFI (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441069 (in base 10) 1K1VFF (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441071 (in base 10) 1K1VFH (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441083 (in base 10) 1K1VFN (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441095 (in base 10) 1K1VG7 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441107 (in base 10) 1K1VGM (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441119 (in base 10) 1K1VGZ (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441121 (in base 10) 1K1VHI (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441133 (in base 10) 1K1VHF (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441145 (in base 10) 1K1VHT (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441158 (in base 10) 1K1VJ6 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441160 (in base 10) 1K1VJ8 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441172 (in base 10) 1K1VJN (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441184 (in base 10) 1K1VK0 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441234 (in base 10) 1K1VLL (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441246 (in base 10) 1K1VLY (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441020 (in base 10) 1K1VCW (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441196 (in base 10) 1K1VKD (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441208 (in base 10) 1K1VKS (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441210 (in base 10) 1K1VKU (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441222 (in base 10) 1K1VL6 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441259 (in base 10) 1K1VMC (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441261 (in base 10) 1K1VMF (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051441273 (in base 10) 1K1VMT (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441285 (in base 10) 1K1VN5 (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441297 (in base 10) 1K1VNK (in base 32);

«60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051441309 (in base 10) 1K1VNX (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02388**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Sun Pharmaceutical Industries Europe BV».***Estratto determina AAM/PPA n. 264/2026 dell'8 maggio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/252.

Cambio nome: C1B/2026/553.

Numero procedura europea: NL/H/5929/001/IB/002.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV

Confezioni A.I.C. n.:

051880019 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

051880021 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

051880033 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 (2x25) flaconcini in vetro

alla società Sun Pharma Italia S.r.l., codice fiscale 04974910962, con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard n. 3, 20143 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: PANTOPRAZOLO SUN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02425**Rettifica della determina AAM/AIC n. 74 del 12 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Carbo Vegetabilis Dynamis».***Estratto determina AAM/AIC n. 150/2026 dell'8 maggio 2026*

1. È rettificato il codice di A.I.C., della confezione «1 lm granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in PP relativa al medicinale CARBO VEGETABILIS DYNAMIS, e la tabella allegata alla determina AAM/AIC n. 74 del 12 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2026, nei termini che seguono:

laddove è riportato:

048686014;

leggasi:

048687545.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - viale Gramsci n. 18 - 80122 Napoli (NA).

Disposizioni finali

La determina, di cui al presente estratto, sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e verrà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02426

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	n. marchio
L'oreficeria di Erbino Adriana	via F.lli Carle n. 40 (Torino)	649 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

26A02389

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:

Denominazione	Sede	numero marchio
Garau Dafne	via Bove n. 2 (Torino)	662 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

26A02390

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Publicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione europea del 19 marzo 2026 di appro- vazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Ravenna» e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 24 marzo 2026 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione del 19 marzo 2026, con il quale è stata approvata la modifica non minore al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Ravenna».

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Ravenna» consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione del 19 marzo 2026, è pubblicato nel sito internet ufficiale del Ministero www.masaf.gov.it, nella sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari vini», ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/726 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 24 marzo 2026), le relative modifiche non minori del disciplinare di produzione della indicazione geografica dei vini «Ravenna» sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.


26A02422

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Comunicato concernente il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 17 aprile 2026, ha accertato a norma dell'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che il risultato della votazione, tenutasi nei giorni di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 10 del 14 gennaio 2026, non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale, approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025.

26A02490

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 8 *

€ 1,00

